



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**  
[...] (2019) **XXX** draft

**REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del **XXX****

**che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato per quanto riguarda il loro periodo di validità**  
**PROGETTO**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

# REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato per quanto riguarda il loro periodo di validità**  
**PROGETTO**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali<sup>1</sup>, modificato dal regolamento (UE) 2018/1911 del Consiglio, del 26 novembre 2018<sup>2</sup>,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Una serie di norme in materia di aiuti di Stato adottate nell'ambito dell'iniziativa del 2012 per la modernizzazione degli aiuti di Stato scade alla fine del 2020. In particolare, i regolamenti (UE) n. 1407/2013<sup>3</sup> e (UE) n. 651/2014<sup>4</sup> della Commissione scadranno il 31 dicembre 2020.
- (2) Ai fini della prevedibilità e della certezza del diritto, la Commissione, contestualmente all'elaborazione di un eventuale futuro aggiornamento delle norme in materia di aiuti di Stato adottate nel quadro della modernizzazione degli aiuti di Stato, agirà in due fasi.
- (3) In un primo momento, la Commissione prorogherà di due anni il periodo di validità di tali norme sugli aiuti di Stato, che altrimenti giungerebbero a scadenza alla fine del 2020. In un secondo momento, in linea con i propri [orientamenti per legiferare meglio](#), la Commissione valuterà le norme in questione contestualmente alle altre norme in materia di aiuti di Stato adottate nel quadro della modernizzazione degli aiuti di Stato. Il 7 gennaio 2019 la Commissione ha avviato la valutazione di dette norme

---

<sup>1</sup> GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 311 del 7.12.2018, pag. 8.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.

sotto forma di un "[controllo dell'adeguatezza](#)". Su questa base, la Commissione potrà decidere in futuro se prorogare ulteriormente o se eventualmente aggiornare le norme.

- (4) Considerando l'ampia portata del controllo dell'adeguatezza e il fatto che i risultati delle valutazioni non saranno disponibili prima dell'inizio del 2020, non sarà possibile adottare una decisione sulla definizione delle norme applicabili dopo il 2020 in tempo per garantire alle parti interessate certezza e stabilità giuridica riguardo alle norme applicabili dopo il 2020. La proroga consentirà pertanto di valutare le norme in modo corretto e garantirà agli Stati membri la prevedibilità e la stabilità delle norme.
- (5) Alla luce di quanto precede, la Commissione intende prorogare di due anni, fino al 31 dicembre 2022, il periodo di validità dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 651/2014.
- (6) Occorre pertanto modificare i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 651/2014 della Commissione.
- (7) Alla luce della proroga del periodo di validità del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, alcuni Stati membri potrebbero voler prolungare misure per cui sono già state trasmesse informazioni sintetiche ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento. Al fine di garantire la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione informazioni sintetiche aggiornate relative alla proroga di tali misure.
- (8) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

All'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013, il secondo comma è sostituito dal seguente:  
"Esso si applica fino al 31 dicembre 2022".

#### *Articolo 2*

- (1) L'articolo 2, paragrafo 27, del regolamento (UE) 651/2014 è sostituito dal seguente:  
"zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 1.7.2014 - 31.12.2020, prorogata al 31.12.2022, in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato;"
- (2) All'articolo 59 del regolamento (UE) n. 651/2014, il secondo comma è sostituito dal seguente:  
"Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2022."

#### *Articolo 3*

Qualora, a seguito della modifica del regolamento (UE) n. 651/2014, uno Stato membro intenda prorogare misure riguardo alle quali sono state trasmesse alla Commissione informazioni sintetiche a norma dell'articolo 11 dello stesso regolamento, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure sono debitamente aggiornate e comunicate alla Commissione entro 20 giorni dalla decisione di proroga degli Stati membri.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione  
Il presidente*